



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 8/2017

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL PIANO STRAORDINARIO PER LA
DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO DI
CUI ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO l'articolo 29, comma 4, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.*";

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale del cinema pervenuta in data 21 luglio 2017 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 220 del 2016, recante "Disposizioni applicative del piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220";

ESAMINATI gli atti;

CONSIDERATO che l'articolo 29, comma 2, della legge n. 220 del 2016 richiama l'attenzione sulla rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare e che parte integrante del patrimonio filmico nazionale deve anche ritenersi il complesso del materiale preparatorio, anche cartaceo, illustrativo o fotografico, sul quale si fonda la realizzazione delle opere



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

cinematografiche e audiovisive, il quale andrebbe perduto ove non fosse incluso nei progetti di digitalizzazione;

CONSIDERATO che il citato articolo 29, comma 2, menziona la professionalità complessiva dei progetti di digitalizzazione tra gli elementi di cui tenere conto ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al medesimo articolo e che tra questi assumono cruciale importanza anche i sistemi di archiviazione e memorizzazione dei supporti;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. In considerazione della rilevanza culturale e storica del materiale preparatorio e promozionale anche non audiovisivo delle opere filmiche, quali, ad esempio, sceneggiature, bozzetti, illustrazioni, fotografie, poster, riviste storiche, ai fini della conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale, si suggerisce di destinare una quota non superiore al 5% delle risorse disponibili alla digitalizzazione di tale materiale. A tale fine sarebbe opportuno inserire all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo le parole "opere audiovisive e cinematografiche" le seguenti: ", incluso il materiale preparatorio e promozionale anche cartaceo, illustrativo o fotografico, nella misura di non oltre il 5% delle risorse disponibili, ", ovvero una clausola equivalente che raggiunga il medesimo obiettivo. Tale percentuale andrà poi eventualmente rivista alla luce dei risultati della prima applicazione della norma.
2. Al fine di riflettere adeguatamente la complessità dei servizi di conservazione delle opere digitalizzate tra i costi eleggibili per i contributi di cui all'articolo 29 della legge n. 220 del 2016, si suggerisce di aggiungere la seguente lettera e) all'articolo 6, comma 1, lettera d), dello schema di decreto: "acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione, archiviazione e di gestione dei files".
3. Si segnala che i videogiochi dovrebbero restare esclusi dal novero di opere depositate, in quanto prive del requisito di opera filmica.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 25 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Stefano Rulli